

Modificati i requisiti per la pubblicità sanitaria delle medicine non convenzionali e della medicina comportamentale

La Fnovi ha precisato i requisiti specifici e i percorsi formativi per garantire una pubblicità sanitaria corretta e veritiera da parte degli iscritti che esercitano queste discipline. Restano ferme le linee guida generali in attuazione del Codice deontologico: informazione non promozione.

- Il Comitato centrale della Fnovi ha modificato le norme sulla pubblicità sanitaria nell'ambito delle medicine non convenzionali e della medicina comportamentale. Le modifiche intervengono sull'*Appendice per la Medicina veterinaria Comportamentale e le Medicine non Convenzionali Veterinarie* (luglio 2007), riferita alle *Linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 48 del Codice Deontologico* (aprile 2007). Allora la Federazione dava le prime indicazioni di indirizzo per l'individuazione dei requisiti "indispensabili" per una pubblicità "corretta e veritiera" dell'esercizio professionale in queste discipline. **Con la delibera del 31 gennaio scorso, la Federazione ha elaborato una nuova stesura dell'Appendice.**

Ferme restando le premesse deontologiche, la prioritaria tutela dell'utenza e delle specifiche competenze veterinarie, la Federazione ha ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle associazioni scientifiche e dal



IL CODICE DEONTOLOGICO

Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, indicando i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l'onorario e i costi complessivi delle prestazioni. La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine provinciale. È vietata ogni forma di pubblicità non palese. (Art. 48 – Pubblicità)

mondo accademico alla prima stesura del 2007. Sull'accoglimento delle istanze di modifica ha influito anche la recente emanazione di specifiche leggi regionali che hanno richiesto un aggiornamento del dettato deontologico-regolamentare (es. la Legge sulle Mnc emanata dalla Regione Toscana).

Il nuovo testo è stato inviato a tutti i presidenti degli Ordini e pubblicato sul portale fnovi.it.

esame finale.

I requisiti che **la scuola deve garantire** sono: i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici veterinari che abbiano nella materia di insegnamento gli stessi requisiti minimi richiesti per l'informazione pubblicitaria, salvo casi particolari di apporti di ulteriori competenze in riferimento alla didattica non prettamente clinica. La scuola deve inoltre avere un minimo di tre docenti titolari e, comunque, la componente medico-veterinaria deve essere almeno di due terzi del corpo docente. Il monte ore complessivo non deve essere inferiore a 450, con non meno di 100 ore di pratica clinica.

4) Ulteriori requisiti di formazione

Effettuazione di attività didattiche, anche non continuative, delle medicine non convenzionali; partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi; partecipazione a convegni sulla materia negli ultimi cinque anni.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.



Medicina Tradizionale Cinese, Omeopatia, Omotossicologia):

1) Laurea in Medicina Veterinaria e iscrizione all'Ordine

2) Esercizio della professione da almeno tre anni

3) Formazione: certificazione attestante la partecipazione e la frequenza ad un corso di formazione teorico-pratico presso una scuola almeno triennale, con superamento di un

M MEDICINA COMPORTAMENTALE

Sono **requisiti indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale nell'ambito della medicina comportamentale**

1) Laurea in Medicina Veterinaria e iscrizione all'Ordine

2) Esercizio della professione da almeno 3 anni

3) Formazione: Scuole di Specializzazione Universitarie, Master Universitari; certificazione attestante la partecipazione e la frequenza ad un corso di formazione teorico-pratico presso una scuola, con superamento di un esame finale.

I requisiti che **la scuola deve garantire** sono: i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici veterinari che abbiano nella materia di insegnamento gli stessi requisiti minimi richiesti per l'informazione pubblicitaria,

IN CASO DI ACCLARATA COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

Sia per le mnc che per la medicina comportamentale, nei casi in cui l'Ordine ritenga sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente, si possono valutare, in alternativa ai requisiti di formazione previsti ai punti 3 e 4, il possesso di **almeno tre dei seguenti requisiti**:

- **pubblicazioni** inerenti la materia su libri e riviste mediche dotate di comitato scientifico;
- partecipazione a convegni inerenti la materia in qualità **di responsabile scientifico o di relatore**;
- effettuazione di **attività didattiche**, anche non continuative negli ultimi cinque anni, sulla materia (per la medicina comportamentale in corsi universitari o in corsi di formazione e/o aggiornamento per medici veterinari);
- attestazione (certificazione) di **pratica clinica nella materia**, effettuata in una struttura pubblica e/o privata, per almeno tre anni, rilasciata dal direttore e/o dal responsabile della struttura stessa.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.

ria, salvo casi particolari di apporti di ulteriori competenze in riferimento alla didattica non prettamente clinica. La scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e, comunque, la componente medico-veterinaria deve essere almeno di due terzi del corpo docente. Il monte ore non deve essere inferiore a 450, di cui almeno 100 ore di pratica clinica.

4) Ulteriori requisiti di formazione

Effettuazione di attività didattiche, anche non continuative, di medicina comportamentale; partecipazione a corsi formativi quali seminari, corsi intensivi; partecipazione a convegni sulla materia negli ultimi cinque anni.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.

VERIFICA E VALUTAZIONE DEONTOLOGICA



Il medico veterinario deve comunicare all'Ordine competente per territorio il messaggio pubblicitario che intende proporre per consentire la verifica di quanto previsto dall'art. 48 del Codice Deontologico. L'iscritto autocertifica, sotto la sua personale responsabilità, la veridicità del messaggio pubblicitario (per quanto concerne i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni), l'Ordine verificherà la trasparenza e la veridicità del messaggio stesso. L'iscritto potrà anche avvalersi di una richiesta di valutazione preventiva e precauzionale da presentare al proprio Ordine di appartenenza sulla rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice

di Deontologico. L'Ordine provinciale provvederà al rilascio di formale e motivato parere di eventuale non rispondenza deontologica. Qualora gli enti territoriali (Comuni e Regioni) dovessero richiederlo, quale atto indefettibile della procedura amministrativa per il rilascio della autorizzazione alla pubblicità, l'Ordine concederà specifico "nulla osta". L'inosservanza di quanto previsto dal Codice Deontologico è punibile con le sanzioni comminate dagli organismi disciplinari previsti dalla legge.